

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile

La Corte, composta dai seguenti magistrati:

Mariarosa Busacca	Presidente rel. estensore
Alessandro Bondi	Consigliere
Francesco Distefano	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero **R.G. 1476/2021**, avente per oggetto “*opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento ex art. 18 L.F.*”, promossa

DA

studio dell'avv.
all'avv.

elettivamente domiciliata presso lo

RECLAMANTE

CONTRO

elettivamente domiciliata presso lo studio

E

domiciliato presso lo studio dell'avv.
come da delega in atti;

, che lo rappresenta e difende
elettivamente

RECLAMATI

Conclusioni

Per la reclamante:

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ai sensi dell'art. 18 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, revocare il fallimento della dichiarata con sentenza n. 257/2021 - R.G. n. 75/2021 del 08/04/2021 – pubblicata in data 13/04/2021, ed accogliere le seguenti conclusioni:

- **in via preliminare:** Disporre ex art. 19 l.f. - anche con decreto inaudita altera parte o previa fissazione di udienza in via d'urgenza - la sospensione temporanea della liquidazione dell'attivo fallimentare;

- **nel merito:** revocare ed annullare la sentenza per violazione di diritto e vizio di motivazione così come indicati nel presente atto;

Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre spese generali ed oneri di legge.

Per la reclamata

- rigettare il reclamo, non ricorrendone i presupposti in fatto e diritto, confermando la sentenza 257 emessa l'8.4-13.4.21 dal Tribunale di Milano, Sezione II, Giudice Dott. Giani e dunque confermare il fallimento di Srl (P. IVA), già con sede in Monza, Via Locatelli 1.

- Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.

- Stante la portata del reclamo e la responsabilità aggravata insita in esso, condannare inoltre in persona del legale rappresentante al risarcimento in favore di dei danni ex art. 96 cpc, da liquidare anche in via equitativa a norma dell'art. 1226 c.c.

Per il Fallimento

voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita

- rigettare in quanto infondate in fatto e diritto le domande ed eccezioni formulate dalla ricorrente e

- per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza n. 257 impugnata emessa dal Tribunale di Milano in data 8-13 aprile 2021 che ha dichiarato il

;

- in ogni caso con vittoria di spese ed onorari di causa.

Fatto e diritto

(d'ora in avanti) resiste alla sentenza dichiarativa del proprio fallimento, emessa, su istanza della creditrice in data 8/13.4.2021 dal Tribunale di Milano (cui il Tribunale di Monza, dichiaratosi incompetente, aveva trasmesso gli atti).

Entrambi i reclamati si sono costituiti; all'odierna udienza la Difesa della reclamante ha chiesto termine per produrre documentazione (già inviata al Curatore) dimostrativa del fatto che il negozio di Lucca della Società è aperto; la Corte, preso atto dell'opposizione delle altre parti ad un differimento dell'udienza, ha rigettato l'istanza, osservando come il termine non potesse essere concesso in quanto, essendosi i reclamati costituiti da tempo (fin dal 24 e 25.6.2021, quindi oltre dieci giorni prima), la reclamante aveva avuto ampio margine per eventuali ulteriori deduzioni e produzioni, peraltro relative a documenti di cui era in possesso da tempo (essendo stati asseritamente già consegnati alla Curatela), che avrebbero potuto essere presentati anche nel corso dell'udienza.

Le parti hanno quindi insistito nelle rispettive richieste.

Ritiene la Corte, sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'odierna udienza, che il reclamo non possa trovare accoglimento.

Deve premettersi che la reclamante è una società iscritta nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese in qualità di *start-up* innovativa che svolge attività di sviluppo del progetto, ad alto valore tecnologico, denominato _____ per la creazione di un sistema integrato di vendita ibrida fra il commercio al dettaglio in esercizio di vicinato e *online*.

Con il **primo motivo di reclamo** viene contestata la sussistenza dello stato di insolvenza, senza che tuttavia vengano offerti validi argomenti di smentita alle diffuse argomentazioni poste dal primo Giudice a sostegno della valutazione di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, preesistente alla crisi economica determinata dalla pandemia e desunta dai seguenti elementi:

"1) dall'ordinanza ex articolo 423 c.p.c emessa in data 10.03.2020 a favore dell'odierno creditore istante nel predetto giudizio RG n. 53799/2019 - Tribunale di Milano, Sezione Tredicesima, con cui si ingiunge alla resistente il pagamento di € 158.374,44 per canoni scaduti e non pagati, quale omesso pagamento di una posta (canoni di locazione) che rientra tra i costi di funzionamento fisiologicamente sostenendi da una società non decotta e il cui mancato pagamento nella specie protratto dall'anno 2018 è, di contro, indice di una crisi oramai irreversibile; nonché considerando l'ulteriore ingente posta debitoria maturanda per indennità di occupazione sino al rilascio (che parte debitrice ha collocato in data 28.10.2020; Cfr. note integrative della debitrice-resistente del 23.02.2021), che nel ricorso che qui ci occupa il creditore ha quantificato in € 91.500,00 per 'le tre indennità relative al secondo, terzo, quarto trimestre 2020';

2) dal precetto vanamente intimato alla debitrice (Cfr. doc. 27, fasc. ricorrente);

3) dal vano tentativo di pignoramento (Cfr. doc. 27, fasc. ricorrente, già citato);

4) dalla circostanza che la resistente, dopo il riferito rilascio del negozio (vendita calzature) in data 28.10.2020, non dispone di alcun punto vendita nel quale esercitare la propria attività commerciale;

circostanza confermata all'udienza prefallimentare del 07.04.2021 dallo stesso difensore di parte debitrice, che ha riferito che la società 'non dispone attualmente di punti vendita/negozi' ed evidenziandosi, di contro, come la riferita circostanza che '(...) sono in corso le procedure di vendita on line di scarpe' è risultata del tutto indimostrata non essendo stato prodotto nel corso della pendenza della procedura prefallimentare alcun riscontro documentale a corredo (ordini di acquisto, bonifici attestanti incassi, ecc...)".

La reclamante lamenta che il Tribunale abbia incentrato l'analisi sulla situazione derivante dal mancato pagamento di un solo credito, oltretutto contestato da parte della debitrice (che aveva sollevato eccezioni per inadempimento al locatore/ricorrente), senza considerare:

- i risultati dell'analisi dei bilanci e dei report economici;

- l'impatto negativo della pandemia planetaria sugli esercizi di vicinato;
- la valutazione di _____, secondo cui per _____ vi sarebbe un'assenza ragionevole di presunzione dello stato di crisi;
- l'assenza di debiti, da parte della Società, nei confronti degli enti previdenziali;
- l'esposizione con l'Agenzia delle Entrate unicamente per un debito di € 21.221,33, oltretutto in corso di rateizzazione;
- il godimento di ampio credito bancario.

Tali circostanze sono tuttavia in parte irrilevanti ai fini della contestazione dello stato di insolvenza e sono comunque smentite dagli atti.

Anzitutto è indubbio che l'inadempimento anche di una sola obbligazione possa rilevare ai fini della dichiarazione di fallimento nel momento in cui esso manifesti, come nel caso concreto, l'impossibilità per l'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni assunte. Quanto al credito di cui si discute, la reclamante si limita a ribadire che si tratta di credito contestato, senza spendere una parola per eventualmente contrastare gli argomenti su cui poggia la valutazione di infondatezza delle sue contestazioni, contenuta in sentenza: ossia che _____ aveva dimostrato di vantare nei confronti di _____ un credito per canoni di locazione scaduti e non pagati per € 158.374,44, oltre interessi, in forza di ordinanza esecutiva emessa dal Tribunale di Milano in data 10.3.2020 ex art. 423, comma 2 c.p.c. e che, nell'ambito di detto procedimento, il Giudice aveva rigettato, con ordinanza 6.3.2021, l'istanza di revoca dell'ordinanza predetta, presentata da _____ statuendo, del tutto condivisibilmente, che *"il controcredito opposto in compensazione risulta – allo stato – riveniente da fatti non imputabili al locatore, e dunque inidoneo ad elidere il diritto di credito di cui alla predetta ordinanza ex art. 423 c.p.c."*.

In ogni caso lo stato di insolvenza in cui versa la reclamante risulta dimostrato non solo dal risalente credito verso _____, ma da molti altri elementi, i quali attestano senza ombra di dubbio l'impossibilità per la Società di continuare ad operare proficuamente sul mercato e di fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni.

Come ha documentato il Fallimento, infatti, dalla situazione economico patrimoniale alla data del 13.4.2021, messa a disposizione del Curatore dal legale rappresentante della fallita (doc. 1 Fall.), e dal verbale di audizione di quest'ultimo (doc. 2), emerge la sussistenza di uno sbilanciamento del passivo rispetto all'attivo, essendo il primo di gran lunga superiore al secondo: si tratta di dato che, pur di per sé non risolutivo (potendo essere superato dalla prospettiva di un favorevole andamento futuro degli affari, o da eventuali ricapitalizzazioni dell'impresa, peraltro inesistenti nel caso in esame), *"costituisce, pur sempre, nella maggior parte dei casi, uno dei tipici 'fatti esteriori' che, a norma dell'articolo 5 L.F., si mostrano rivelatori dell'impotenza dell'imprenditore a soddisfare le proprie obbligazioni"* (Cass. n. 26217/2005).

Nel caso in esame, in particolare, le voci più rilevanti dell'attivo sono rappresentate da crediti (per circa € 140.000,00), vantati nei confronti di una società fallita

(), da insinuare al passivo al chirografo, e da uno stock di calzature (per € 75.830,00) e arredi di negozi (per € 30.381,00), mentre non vi sono liquidità di cassa o giacenze su conti correnti.

Per contro, nelle passività vengono riportati:

- debiti verso banche oltre 12 mesi per € 393.512,15;
- debiti verso fornitori per € 248.855,65, tra cui proprietaria del negozio , per € 155.341,24, e proprietario del negozio , per € 22.200,00, sempre per canoni di locazione impagati;
- debiti tributari per € 108.879,44;
- debiti verso dipendenti per € 41.635,00.

Inoltre nel termine di cui all'art. 93 L.F. sono state depositate domande di insinuazione tempestive e documentanti crediti ulteriori, di cui non aveva fatto cenno, per totali € 477.279,50 (si è insinuata per € 297.335,21).

Non solo, quindi, l'esistenza di altri debiti impagati, oltre a quello di , è incontestabile e provata documentalmente, ma detti debiti sono altresì datati nel tempo e molti di essi risultano consolidati in titoli esecutivi infruttuosamente azionati dai creditori nei confronti della fallita.

L'inadempimento prima, e l'insolvenza poi, di quest'ultima risalgono indubbiamente ad epoca antecedente al periodo emergenziale (iniziato nel marzo 2020): la Società infatti era integralmente inadempiente, dalla fine del 2018, al saldo di canoni, spese e quota parte della tassa di registro, riferiti alla locazione del negozio tanto che il 10.3.2020 era stata emessa l'ordinanza ingiuntiva per € 158.374,44, ovviamente riferita ai debiti sorti in precedenza.

Anche altri debiti della fallita sono risalenti: così, come ancora osserva e documenta il Fallimento, due dipendenti della Società (Terreni e Bastanzi), che hanno cessato nel 2019 il rapporto di lavoro con la fallita presso il negozio di Lucca, insinuando i loro crediti per stipendi e TFR nella procedura hanno allegato due lettere (docc. 14, 15 Fall.) con le quali , riconoscendosi debitrice delle somme, proponeva un piano di rientro in tre rate con scadenza 30.11.2019, 31.12.2019 e 31.1.2020 e precisava: *“Va da sé, che, se le condizioni economiche della società dovessero migliorare con la riapertura del negozio di Lucca, ci impegneremo ad anticipare siffatte scadenze”*; perdurando l'inadempimento, nel gennaio 2020 le due dipendenti hanno ottenuto decreti ingiuntivi immediatamente esecutivi nei confronti della Società.

Del tutto analoghe le posizioni di altre dipendenti insinuate al passivo, che hanno lamentato il mancato pagamento di retribuzioni anche risalenti al 2018, oltre che di tredicesima, quattordicesima mensilità e TFR.

Quindi, già nel corso del 2019, per stessa ammissione della reclamante, il negozio di Lucca era chiuso e la Società non era in grado di saldare gli stipendi dei propri dipendenti, né di rispettare le scadenze del piano di rientro proposto per il pagamento dilazionato del debito.

Quanto ai negozi, la reclamante ha altresì contestato la sentenza nella parte in cui ha affermato che essa, al momento del fallimento, non disponeva di alcun punto

vendita nel quale esercitare la propria attività commerciale e che la circostanza che sarebbero state in corso le procedure di vendita *online* di scarpe, asserita dalla stessa, era risultata del tutto indimostrata.

Mentre su quest'ultimo punto anche in questa sede [redacted] nulla ha dedotto né tantomeno dimostrato, la stessa sostiene, con riferimento alla chiusura dei punti vendita, di essere intestataria, oltre che del negozio di Milano (pacificamente chiuso), di due altre unità locali, una a Roma e una a Lucca, che erano state solo temporaneamente chiuse per l'emergenza sanitaria.

Peraltro da quanto sopra esposto emerge come già nel 2019 il negozio di Lucca fosse chiuso, mentre nessuna evidenza viene fornita da [redacted] con riferimento al negozio di Roma, il cui proprietario, dott. [redacted], si è a sua volta insinuato nel fallimento per canoni di locazione impagati per € 25.900,00.

E correttamente il Tribunale ha richiamato, a conferma della chiusura dei punti vendita della reclamante, le dichiarazioni rese dal Difensore della stessa all'udienza del 7.4.2021 (*"è intenzione ripartire nella vendita presso punti vendita una volta recuperata maggiore liquidità .. sono in corso vendite online mentre conferma di non disporre attualmente di punti vendita/negozi"*), risultando non coerente con le parole usate e priva di riscontri l'interpretazione fornita dalla stessa reclamante per cui il Difensore avrebbe solo inteso dire che in quel momento la Società, in considerazione dello stato di pandemia, non disponeva di punti di vendita o negozi aperti, ma non che non disponesse in senso assoluto di unità locali o altre sedi in cui svolgere la propria attività commerciale.

Sia la documentazione prodotta con il reclamo che quella acquisita dalla Curatela dopo la dichiarazione di fallimento non consentono quindi di ritenere provata alcuna attività svolta dalla Società, in presenza presso dette unità locali o eventualmente *online*: a ciò si aggiunga che, come sottolineato da [redacted] i prospetti dei corrispettivi relativi ai vari esercizi (doc. 2 di parte reclamante) si fermano al 30.6.2019, così implicitamente confermando che di fatto la Società avesse cessato, fin da allora, l'attività di vendita in tutti i negozi.

Non solo, ma nel verbale delle dichiarazioni rese al Curatore dall'A.U. della fallita si legge che la Società avrebbe convogliato beni ed arredi dei punti vendita di Milano, Lucca e Firenze nel negozio di Roma, così confermando il fatto che detti negozi fossero chiusi.

A prescindere quindi dall'emergenza sanitaria, alla data di fallimento

già da tempo non era più operativa, né la reclamante ha fornito prova contraria.

In ogni caso il mancato esercizio di attività economica da parte della fallita, già prima della pandemia, è solo uno degli elementi attestanti lo stato di insolvenza, che ugualmente sarebbe ravvisabile, alla luce di quanto sopra esposto, anche se, in ipotesi, uno dei negozi fosse ancora attivo.

Non è pertanto dubbio che al momento del fallimento [redacted] versasse in uno stato di grave illiquidità, non essendo in grado far fronte con mezzi ordinari di pagamento alle proprie obbligazioni, anche di importi modesti, non godendo di disponibilità liquide (non è risultata avere una cassa contanti né disponibilità sui conti correnti), essendo sommersa dai debiti ed avendo una situazione patrimoniale

irrimediabilmente compromessa: si tratta di circostanze tutte sintomatiche, in modo univoco e concordante, dell'incapacità strutturale e risalente della Società di far fronte alle obbligazioni contratte e dunque del suo stato di insolvenza, correttamente accertato dal Tribunale.

Con il **secondo motivo** eccepisce l'errata interpretazione, da parte del Tribunale, della sentenza della Cassazione n. 10952/2015, richiamata con riferimento all'individuazione del momento di accertamento dello stato di insolvenza, avendo lo stesso Tribunale affermato che *“il momento rispetto al quale va riferita l'esistenza della situazione di insolvenza, che comporta la sua dichiarazione con la pronuncia di fallimento dell'imprenditore, non è quello della proposizione delle istanze di fallimento ma quello in cui il Tribunale prende la sua decisione”*.

La questione rileva nel caso concreto in quanto, a norma dell'art. 31, comma 1, del D.L. n. 179/2012, convertito nella Legge n. 221/2012, le *start-up* innovative non sono soggette al fallimento nei cinque anni successivi alla costituzione, che per risale, pacificamente, al 25.3.2015.

La sentenza impugnata ha ritenuto che alla Società fosse applicabile l'innalzamento di detto termine a sei anni *ex art. 38 del c.d. D.L. Rilanci* (n. 34 del 19.5.2020), con conseguente collocazione del termine finale dell'esenzione al 25.3.2021: il termine era pertanto venuto a scadenza al momento della pronuncia della sentenza di fallimento.

La reclamante deduce che il Tribunale, così decidendo, avrebbe omesso di tenere conto che *“ai fini del riconoscimento della qualifica di piccolo imprenditore e del conseguente esonero dalla fallibilità, il triennio cui si richiama il legislatore (...) va riferito agli ultimi tre esercizi antecedenti al deposito dell'unica istanza di fallimento”* e che tale condizione di assoggettamento deve essere valutata al momento del deposito dell'istanza: ne consegue che possedeva i requisiti di *start-up* innovativa al momento del deposito dell'istanza di fallimento (come nel triennio precedente), essendo questo avvenuto in data 3.9.2020 ovvero al più tardi il 25.1.2021, nel caso in cui si consideri la data di riassunzione innanzi al competente Tribunale di Milano.

Peraltro la sentenza della Suprema Corte n. 10952/2015 è stata richiamata dal Tribunale solo al fine di sottolineare la correttezza della valutazione dello stato di insolvenza al momento della decisione, mentre risulta del tutto inconferente il riferimento della reclamante alla disciplina dettata per il piccolo imprenditore, essendo per le *start-up* prevista una disciplina speciale, specifica, precisa, esaustiva e del tutto differente da quella dettata per il piccolo imprenditore, senza che in essa possa reperirsi alcun richiamo alla valutazione dei requisiti nel corso del triennio antecedente al deposito dell'istanza di fallimento.

Deve pertanto confermarsi la decisione del primo Giudice per cui la valutazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al fallendo non può essere, *“retrocessa”* alla fase di introduzione del procedimento, essendo il Tribunale fallimentare chiamato alla disamina della situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza.

Altrettanto infondato si rivela il **terzo motivo** di impugnazione, con cui viene dedotto che il Tribunale avrebbe errato nell'individuare la data del 25.3.2021 quale termine finale per l'esenzione di _____ dal fallimento, in quanto il comma 16 dell'art. 25 del DL 18.10.2012 n. 179 prevede, per la cancellazione, un prolungamento di ulteriori 60 giorni dalla perdita dei requisiti di *start-up*: sostiene la reclamante che, poichè al momento della sentenza di fallimento (8/13.4.2021) dalla data del 25.3.2021 non erano ancora decorsi i 60 giorni e _____ risultava ancora iscritta nella sezione speciale delle *start-up* innovative del registro delle imprese, il Tribunale non avrebbe potuto dichiararne il fallimento (la cancellazione dal Registro Speciale è infatti intervenuta con determina in data 13.4.2021).

Tale tesi della reclamante risulta tuttavia palesemente in contrasto sia con la lettera che con la *ratio* delle disposizioni che regolano la materia in esame.

Si consideri anzitutto, sotto il primo profilo, che l'art. 31, comma 4, del D.L. 179/2012 prevede che *“fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 3 dell'articolo 25 se applicabile, qualora la start-up innovativa perda uno dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, prima della scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, e in ogni caso al raggiungimento di tale termine, cessa l'applicazione della disciplina prevista nella presente sezione”*.

Il dato normativo risulta quindi chiarissimo, come ha osservato il Giudice di prime cure, nel sancire la perdita del beneficio della non fallibilità alla scadenza dei cinque anni (ovvero sei, in ragione della proroga ritenuta dal Tribunale) dalla data di costituzione della *start-up*, non potendosi invocare una ultrattività in contrasto con la disciplina in esame, che preclude espressamente di posporre il termine di cessazione dall'esenzione al diverso termine entro cui deve intervenire il formale provvedimento di cancellazione dal registro speciale (ossia 60 giorni, come previsto dall'articolo 25, comma 16, D.L. 179/2012).

Tale conclusione trova conferma nella natura non costitutiva dell'iscrizione delle *start-up* nella sezione speciale del registro delle imprese (che avviene sulla base di una mera autocertificazione del legale rappresentante della *start-up*), atteso che, come condivisibilmente affermato anche nelle decisioni citate dai reclamati (oltre a quelle del Tribunale di Milano, anche Corte d'Appello di Brescia 25.1.2021 e Trib. Udine 22.5.2018), l'esenzione dalle procedure concorsuali prevista dall'art. 31 D.L. 179/2012 deve soddisfare una duplice condizione, dovendo la società interessata non solo essere iscritta nella citata sezione speciale, ma altresì possedere, dal punto di vista sostanziale, tutti i requisiti richiesti dal medesimo art. 25 per la qualificazione dell'impresa come *start-up* innovativa: ne consegue, tra l'altro, che la predetta iscrizione non preclude l'accertamento, in sede pre-fallimentare, dell'effettiva sussistenza dei requisiti di legge per l'attribuzione di tale qualifica al fine di verificare l'assoggettabilità o meno della *start-up*, sotto il profilo soggettivo, al fallimento.

In tale contesto risulta evidente come sia l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, sia la cancellazione dallo stesso abbiano carattere formale.

Deve pertanto concludersi che, come del resto dispone espressamente la norma citata (art. 31, comma 4, del D.L. 179/2012), la perdita del beneficio della non fallibilità avviene immediatamente alla scadenza dei cinque anni (ovvero sei, in caso di applicabilità della proroga) dalla data di costituzione della *start-up*, mentre il termine dei sessanta giorni successivi alla “*perdita dei requisiti*” (così art. 25, comma 16, D.L. citato) è concesso solo per adempiere alla formalità della cancellazione della Società dalla sezione speciale del registro delle imprese.

Risulta pertanto corretta la conclusione, raggiunta dal Tribunale, per cui il termine per beneficiare del regime speciale di esenzione dal fallimento è venuto a scadenza dopo cinque anni dalla costituzione di _____, seppure lo stesso Tribunale abbia poi ritenuto prorogato tale termine di un anno per effetto dell’art. 38, comma 5, del D.L. n. 34 del 19.5.2020, secondo cui “*il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative di cui all’articolo 25 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, è prorogato di 12 mesi. Eventuali termini previsti a pena di decadenza dall’accesso a incentivi pubblici e per la revoca del medesimi sono prorogati di 12 mesi*”.

Ritiene tuttavia la Corte che tale proroga non sia applicabile alla fallita, risultando del tutto condivisibili le considerazioni svolte in proposito dalla reclamata

_____, la quale ha evidenziato come il caso in esame sia diverso da quello oggetto del precedente richiamato dal Tribunale, che aveva ritenuto applicabile la proroga in esame ad una *start-up* costituita il 15.1.2016, per la quale pertanto i 5 anni scadevano dopo il 19.5.2020 (data del D.L. 34/2020).

Per quanto concerne _____, invece, il quinquennio dalla costituzione era pacificamente scaduto il 25.3.2020, cosicché la stessa alla data del 19.5.2020 aveva perso i requisiti per l’inserimento nella sezione speciale: del resto è insito nel concetto stesso di proroga che questa non possa riguardare un termine scaduto, determinando la proroga, generalmente, l’estensione della portata temporale della efficacia di un provvedimento prima della sua scadenza (parlandosi altrimenti di rinnovazione o rinnovo, quando l’atto abbia ormai esaurito tutti gli effetti per la maturazione del termine finale).

Tale conclusione trova significativa conferma nella circolare n. 3724/C emanata il 19.6.2020 dal Ministero dello Sviluppo Economico, il quale, considerato che la previsione in esame “*è stata resa necessaria per l’impatto negativo dell’epidemia per il 2020 su tutto il settore delle startup*”, ha ritenuto che la norma sia applicabile solo alle imprese regolarmente iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese alla data del 19.5.2020, “***ovvero che in tale data non abbiano perduto il requisito temporale rappresentato dal decorso del termine di 60 mesi dalla loro costituzione*** così come richiesto dall’art. 25 del D.L. 179/2012, convertito in Legge n° 221/2012.”

Orbene, non è dubbio che per _____, alla data del 19.5.2020, fossero già decorsi i cinque anni dalla costituzione, con la conseguenza che la stessa non poteva beneficiare della proroga di ulteriori dodici mesi: il termine per usufruire del regime speciale di esenzione dal fallimento è pertanto venuto a scadere, nel caso in esame, in data 25.3.2020.

Tale conclusione, che esclude quindi la possibilità, per la reclamante, di invocare il beneficio di esenzione dal fallimento, rende superflua (come già ritenuto dal primo Giudice) la disamina della sussistenza o meno dei requisiti *ab origine* per la qualifica di *start-up* di _____ negati da _____.

L'impugnata sentenza deve essere pertanto confermata.

Tale pronuncia assorbe evidentemente la richiesta di disporre la sospensione della liquidazione dell'attivo ex art. 19 Legge Fall., in quanto tale norma costituisce, in ambito fallimentare, uno strumento alternativo e sostitutivo del regime ordinario di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, con la conseguenza che la possibilità di valutazione dell'istanza di sospensiva da parte della Corte di Appello cessa con la decisione di merito sul reclamo ex art. 18 Legge Fall.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in favore dei reclamati come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore indeterminabile della controversia, dell'attività difensiva svolta, della complessità delle questioni trattate e dell'essenzialità del rito, senza compensi per istruttoria (non svolta).

Non sono infine ravvisabili i presupposti per accogliere la richiesta risarcitoria, proposta ex art. 96 c.p.c., da _____ né quelli per il riconoscimento della temerarietà della lite a norma del comma 3 della norma citata, atteso che la condotta della reclamante non può essere valutata, quantomeno nella sua globalità, improntata a malafede o ovvero quale impugnazione totalmente pretestuosa: la valutazione demandata alla Corte deve essere infatti circoscritta alla condotta processuale della parte nel presente giudizio, mentre i motivi posti da _____

a fondamento della richiesta riguardano comportamenti scorretti e sleali della parte tenuti in ambiti diversi (come ad esempio la _____ eccipita mancata registrazione del contratto di locazione per la quale _____ ha sostenuto oltre € 6.000 di imposte, senza ricevere nulla del 50% di spettanza della fallita).

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo, come sopra proposto ex art. 18 Legge Fall. avverso la sentenza n. 257/2021 emessa dal Tribunale di Milano, sezione Fallimentare, in data 8/13.4.2021, disattesa ed assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, così dispone:

- rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna _____ al pagamento delle spese del grado a favore dei reclamati, complessivamente liquidate, in favore di ciascuno, in € 3.800,00 per compensi, oltre il 15 per cento per rimborso spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.

13, comma 1-*quater*, DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, Legge 228/2012.

Così deciso in Milano, in data 8 luglio 2021.

Il Presidente estensore
(Mariarosa Busacca)

